Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 39 del 12 agosto 2002

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 luglio 2002 - Deliberazione n. 3201 - Area Generale di Coordinamento Personale - **Definizione indirizzi programmatici relativi all'attuazione dell'art. 11, comma 3 L.R. n. 14 del 13/8/1998.**

omissis

PREMESSO

che la Legge 15 Marzo 1997 n. 59 ha dettato i criteri per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

che il D.L.gs. n. 469 del 23.12.1997 ha disposto, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 59/97, il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro;

che con DPCM 5.8.1999 sono state individuate le risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alla Regione Campania;

che con L.R. n. 14 del 13.8.1998 avente ad oggetto "Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego", la Regione Campania, in conformità a quanto stabilito nel D.L.gs. n. 469/97, ha disciplinato le funzioni proprie e delegate riferite alle politiche attive del lavoro e della formazione definendo i principi ed i criteri per l'organizzazione regionale dei servizi per l'impiego;

che il conferimento delle funzioni è accompagnato dal trasferimento dei beni risorse e personale;

che, più specificamente, l'articolo 11 della richiamata Legge Regionale dispone:

- al comma 1 l'attribuzione alle Province dei servizi relativi all'orientamento e alla formazione del lavoro,

- al comma 2 che la Regione Campania, previa delibera di Giunta approvata dal Consiglio Regionale, disciplini il progressivo trasferimento agli Enti Locali del personale, dei beni e delle risorse relativi all'esercizio delle funzioni in materia di formazione ed orientamento professionale;

- al comma 3 che tale trasferimento, in coerenza con gli indirizzi programmatici della Regione, venga attuato sentiti gli Organismi istituzionali, di cui agli artt. 5 e 6, previa consultazione sindacale per quanto inerisce i criteri e le modalità riguardanti la mobilità del personale;

Visto il POR Campania e il Complemento di programmazione, in particolare le misure 3.1 e 3.15 le quali, per le azioni a sostegno dell'adeguamento organizzativo dei servizi per l'impiego e dell'adeguamento strutturale delle attrezzature e delle sedi dei centri per l'impiego, allorché hanno come beneficiari le Province e]'Agenzia regionale per il lavoro, concedono un finanziamento pari ad un ammontare, rispettivamente, di 30 milioni di Euro e di 100 milioni di Euro;

Considerato che l'Amministrazione Regionale ha avviato con le Province una stretta e proficua azione concertata, finalizzata alla concreta realizzazione di una politica attiva del lavoro ed allo sviluppo del territorio;

che, in tal senso sono già state assunte iniziative relative all'istituzione dei Centri per l'impiego e trasferite risorse umane provenienti dal Ministero del Lavoro;

che in tale ottica ed al fine di dare piena attuazione alla riforma è opportuno procedere preliminarmente al trasferimento delle funzioni in materia di orientamento professionale;

Dato atto che nel corso dei numerosi incontri con i Presidenti delle cinque Province campane o loro delegati è stato determinato il contingente di personale necessario per le funzioni conferite, nonché un accordo a contenuto generale sulle modalità e procedure con cui si procederà al trasferimento;

Ravvisata là necessità di definire in tempi brevi la complessiva operazione al fine soddisfare l'esigenza avvertita sia dell'Amministrazione regionale che dalle Province di dare significativo impulso al processo di riforma del mercato del lavoro;

Ritenuto

che il trasferimento delle funzioni in materia di orientamento professionale si configura quale strumento per favorire l'interesse pubblico alla attiva promozione presso le Province dei sistemi connessi alla gestione e all'erogazione dei servizi per l'impiego.

che, con tale finalità le Province, quali enti istituzionali deputati dalla legge al confronto diretto e costante con le realtà socio-economiche dei singoli territori, assolvono più puntualmente all'obiettivo della Regione di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro omogenea diffusione nell'ambito del territorio regionale;

che, tale programma può essere concretamente attuato utilizzando l'esperienza del personale già impegnato in siffatti compiti presso l'Amministrazione Regionale;

che per la realizzazione degli obiettivi in parola occorre procedere al contemperamento degli stessi con gli interessi, le aspettative i diritti dei lavoratori coinvolti;

Rilevata la necessità di garantire al personale da trasferire il trattamento giuridico ed economico maturato all'atto del trasferimento nonché l'esercizio delle attuali mansioni svolte in relazione alla categoria di appartenenza ed al profilo rivestito nonché alle proprie specificità professionali;

Considerato che, ai sensi del co 3°, art. 11 della Legge Regionale 14/98, la definizione del procedimento implica un accordo con le Organizzazioni Sindacali nel quale vanno disciplinati gli aspetti connessi alla mobilità del personale;

che il trasferimento dei beni mobili ed immobili verrà definito d'intesa con le Province;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato

Prendere atto dell'iter procedimentale seguito in attuazione della Legge Regionale n. 14/98.

Fissare i seguenti principi e criteri direttivi:

che preliminarmente sarà trasferito il personale impegnato attualmente nei compiti in materia di orientamento professionale al fine di consentire la piena funzionalità dei Centri per l'impiego.

che, ai sensi dell'art. 11, 3° co della Legge Regionale. n. 14/98, coerentemente con gli indirizzi programmatici della Regione, la mobilità del personale di cui trattasi, sarà attuata a seguito di accordo con le Organizzazioni Sindacali per quanto concerne i criteri e le modalità.

che l'accordo in parola dovrà essere rivolto a garantire il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento ivi compresa l'anzianità già maturata.

Demandare al Presidente della Delegazione Trattante l'attivazione del procedimento rivolto a definire l'accordo con le Organizzazioni Sindacali sui criteri e le, modalità del trasferimento del personale, in ossequio ai precitati indirizzi.

Precisare:

che l'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali sarà recepito con successivo provvedimento della Giunta regionale.

che il trasferimento dei beni mobili ed immobili verrà definito d'intesa con le Province.

di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento e al Settore orientamento Professionale al B.U.R.C.

Il Segretario	Il Presidente
Di Giacomo	Valiante